

artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro e si procede d'ufficio».

⁽⁵⁾ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) l. 22 gennaio 2024, n. 6.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. c), della l. 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente modificato dall'art. 24, co. 1, lett. b), **D.L. Sicurezza 2025**. Il testo previgente così disponeva: «*Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.*»

⁽⁷⁾ Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c) l. 22 gennaio 2024, n. 6.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. c), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 16 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modif. in l. 18 aprile 2017, n. 48.

⁽¹⁰⁾ Periodo aggiunto dall'art. 24, co. 1, lett. a), **D.L. Sicurezza 2025**.

Guida applicativa

Elemento oggettivo - La condotta di imbrattamento presuppone che l'evento conseguente consista in un pregiudizio sul versante della pulizia, nettezza, tale da rendere sudicia, sporca la superficie interessata. ■ *Cass., 19 dicembre 2012, n. 845.*

Elementi distintivi da altri reati - Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'altezzazione temporanea e superficiale della 'res aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. ■ *Cass., 21 maggio 2014, n. 38574.*

Rapporto con altri reati - Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 639 c.p. e la contravvenzione di getto pericoloso di cose prevista dall'art. 674 c.p., quando la condotta (nella specie, lancio di un sacchetto contenente escrementi) abbia dato luogo esclusivamente all'imbrattamento di cose (nella specie, un'autovettura), senza riverberi sulla tranquillità o l'incolumità delle persone. ■ *Cass., 9 novembre 2018, n. 1142.*

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Giudice di pace nei casi di cui al comma 1 (4, d. lgs. 274/2000); Trib. m. nelle ipotesi di cui al comma 1 aggravate ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.

lgs. 274/2000 e nei casi di cui ai commi 2 e 3 (33 *ter* c.p.p.); *Arresto:* non consentito (380 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* non consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* non consentita (285 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* non consentite (280, 287 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:* non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* non consentite (266 c.p.p.); *Procedibilità:* querela nei casi di cui al comma 1; d'ufficio nei casi di cui ai commi 2 e 3; (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* prevista (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* prevista nei casi di competenza del tribunale (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso; non ammesso nei casi di competenza del giudice di pace (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* ammesso; non ammesso nei casi di competenza del giudice di pace; *Pubblicazione della sentenza di condanna:* prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* non prevista; *Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile, salvo i casi di futili motivi o di crudeltà; nei casi di competenza del giudice di pace, si applicano gli artt. 34 e 35, d. lgs. 274/2000; *Cause speciali di non punibilità:* previste (649 c.p.); *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* ammessa nei casi di procedibilità a querela (162 *ter* c.p.); *Messa alla prova:* possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105, 108 c.p.; nei casi di competenza del giudice di pace, si applicano gli artt. 35 e 54 d. lgs. 274/2000 (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

639 bis. Casi di esclusione della perseguibilità a querela. ⁽¹⁾ — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 634-bis⁽²⁾ e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 97 l. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽²⁾ Parola aggiunta dall'art. 10, co. 2, **D.L. Sicurezza 2025**.

Guida applicativa

Ambito di applicazione - Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e ss. c.c., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o a un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e "destinati ad uso pubblico" quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto. ■ *Cass., 18 aprile 2007, n. 6226.*

639 ter. Circostanze attenuanti. (1)

— Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 16, co. 1, lett. s), L. 28 giugno 2024, n. 90.

CAPO II**Dei delitti contro il patrimonio mediante frode**

640. Truffa. (1) — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [381 commi 2 lett. i) 3 e 4] (2).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro (2) [381 commi 2 lett. i) 3 e 4]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (3) o dell'Unione Europea (4) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162² c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649, 661; 162 c.p.m. p.].

[2-bis] se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione(6).

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000 (10).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) e dal terzo comma(6)(7)(9)(11).

(1) V.: • artt. 53 ss., l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche del sistema penale • art. 32 quater • art. 24, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, l. 29 settembre 2000, n. 300

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) L'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell'Unione Europea» dopo le parole: «ente pubblico».

(5) Numero aggiunto dall'art. 3, co. 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo, abrogato dall'art. 11, co. 2, lett. a), **D.L. Sicurezza 2025**.

(6) Co. modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha soppresso le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 secondo cui: «Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.». Il presente comma era stato aggiunto dall'art. 98 l. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che aveva sostituito le parole «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante».

(7) Il d. l. 3 marzo 2003, n. 32, aveva inserito un terzo co. il cui testo era il seguente: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile». Il d. l. non è stato convertito in legge, vedi il comunicato del 5 maggio 2003 (in G. U. n. 102 del 2003).

(8) Numero inserito dall'art. 16, co. 1, lett. t), n. 1, L. 28 giugno 2024, n. 90.

(9) L'art. 16, co. 1, lett. t), n. 2, L. 28 giugno 2024, n. 90, ha sostituito le parole: «capoverso precedente» con le seguenti: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)».

(10) Co. inserito dall'art. 11, co. 2, lett. b), **D.L. Sicurezza 2025**.

(11) Co. modificato dall'art. 11, co. 2, lett. c), **D.L.**

Sicurezza 2025, che ha inserito le parole: «, e dal terzo comma

Guida applicativa

Elemento oggettivo - In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa. ■ *Cass.*, 3 ottobre 2023, n. 46209

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. ■ *Cass.*, 25 settembre 2014, n. 42941.

In tema di truffa, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene da parte del soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometteva di conseguire, dovuto alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia stato tratto in errore. ■ *Cass.*, 15 settembre 2015, n. 48630.

Elemento soggettivo - L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente a oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno. ■ *Cass.*, 16 maggio 2013, n. 34890.

Consumazione - Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. ■ *Cass.*, 17 luglio 2020, n. 23781.

In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. "consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della

cosa. ■ *(Cass.)*, 7 luglio 2020, n. 27114.

Elementi distintivi da altri reati - Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificialmente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. ■ *Cass.*, 16 luglio 2020, n. 26100

Al fine di verificare se una condotta configuri il delitto di furto piuttosto che quello di truffa, deve essere indagata la volontà della persona offesa che, nel primo caso, consegna solo precariamente all'agente il bene di sua proprietà non intendendone cedere né la proprietà né il possesso, mentre, nel caso della truffa, la volontà della vittima del reato, pur viziata da artifici e raggiiri, è proprio nel senso di cedere il bene all'agente. ■ *Cass.*, 6 febbraio 2020, n. 1691

La distinzione tra il reato di truffa e quello di estorsione deve essere tratteggiata sulla base delle modalità con cui si concretizza il comportamento lesivo ed in relazione all'incidenza dello stesso nella sfera soggettiva della vittima. Elemento decisivo di tale esame è la potenzialità coercitiva della minaccia posta in essere, dovendosi riscontrare una truffa, in caso di manipolazione della volontà ed un'estorsione, in caso di coartazione della stessa. ■ *Cass.*, 21 ottobre 2015, n. 46084.

Rapporto con altri reati - È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo. ■ *Cass.*, 12 settembre 2011, n. 38515.

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. m. (33 ter c.p.p.); *Arresto:* facoltativo (380 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* non consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* consentita ai sensi dell'art. 391, co. 5, c.p.p. nei casi di cui al comma 1; consentita nei casi di cui al comma 2 (285 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite ai sensi dell'art. 391, co. 5, c.p.p. nei casi di cui al comma 1; consentita nei casi di cui al comma 2 (280, 287 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:* non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* non consentite (266 c.p.p.); *Procedibilità:* querela nei casi di cui al comma 1; d'ufficio nei casi in cui ricorrono circostanze aggravate ad effetto speciale diverse dalla recidiva, o se la persona offesa è incapace e nei casi di cui al comma 2 (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* non prevista (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* prevista (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* ammesso; *Pubblicazione della sentenza di condanna:*

prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* reato presupposto nei casi di cui al comma 2, n. 1 (24); *Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile; *Cause speciali di non punibilità:* previste (649 c.p.); *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* ammessa nei casi di procedibilità a querela (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

⁽¹⁾⁽²⁾ — La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, ⁽³⁾ finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea [316-bis] ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55.

⁽²⁾ In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽³⁾ La parola «sovvenzioni, » è stata inserita dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.

⁽⁴⁾ Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha abrogato la disciplina di cui all'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 30, comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito le parole «da due a sette anni» alle parole «da uno a sei anni». Successivamente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

Guida applicativa

Elemento oggettivo - La fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. e non una figura autonoma di reato. ■ *Cass., 19 novembre 2019, n. 48394.*

In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640 bis c.p., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. ■ *Cass., 25 febbraio 2011, n. 19539.*

Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l'erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall'agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall'istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall'ente erogante, ed è equivalente all'importo del finanziamento indebitamente ottenuto. ■ *Cass., 12 maggio 2011, n. 35355.*

Consumazione - Il reato di cui all'art. 640 bis c.p. si consuma non già nel tempo e nel luogo in cui viene emesso il provvedimento concessorio dei finanziamenti e/o si realizza la diminuzione patrimoniale per l'ente pubblico, bensì nel tempo e nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente percepisce l'ingiusto profitto consistente nelle indebite erogazioni pubbliche: solo in tale momento, infatti, si consolida la loro definitiva perdita da parte del soggetto "ingannato". Nel caso, poi, si tratti di erogazioni plurime, il reato è a consumazione prolungata, onde il tempo e il luogo di commissione del reato coincidono con quello di riscossione dell'ultima tranche del finanziamento, ove appunto questo abbia luogo in via frazionata ■ *Cass., 9 luglio 2010, n. 28683.*

Elementi distintivi da altri reati - L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640 bis c.p. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un'opera o a un'attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico danaro dovrà applicarsi l'ipotesi della truffa aggravata prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. ■ *Cass., 8 giugno 1999, n. 4240.*

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore mediante artifici e raggiri. In particolare, integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p. ma non quello ex art. 640 bis c.p. la condotta di mero mendacio. ■ *Cass., 22 marzo 2022, n. 209.*

Rapporto con altri reati - In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corrutivo" di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1,

comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corrottivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. ■ *Cass.*, 29 febbraio 2024, n. 19357.

Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) può concorrere con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), in quanto il primo tutela la P.A. da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale, mentre il secondo tutela il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche. ■ *Cass.*, 16 giugno 2015, n. 29512

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. m. (33 ter c.p.p.); *Arresto:* facoltativo (380 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* consentita (285 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite (280, 287 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:* previste per l'indiziato (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* consentite (266 c.p.p.); *Procedibilità:* d'ufficio (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* prevista (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* non prevista (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* ammesso; *Pubblicazione della sentenza di condanna:* prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* termine massimo A7/con atti interruttivi A10 M6 (157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* reato presupposto (24); *Particolare tenuta ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile; *Cause speciali di non punibilità:* non previste; *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* non ammessa (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

640 ter. Frode informatica. ⁽¹⁾ —

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

o ⁽²⁾ è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti ⁽³⁾.

Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età [e numero 7] ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 10, l. 23 dicembre 1993, n. 547.

⁽²⁾ Le parole «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

⁽³⁾ Co. inserito dall'art. 9, d. l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «la circostanza prevista» alle parole «taluna delle circostanze previste» e ha soppresso le parole «, e numero 7». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Precedentemente il presente comma era stato modificato dapprima dall'art. 9, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119, che aveva inserito, dopo le parole «di cui al secondo», le parole «e terzo» e successivamente dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che aveva sostituito le seguenti parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante».

Guida applicativa

Bene giuridico - La norma di cui all'art. 640 ter è posta a tutela sia della riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici che del patrimonio altrui ■ *Cass.*, 24 novembre 2003, n. 4576

Elemento oggettivo - L'evento consiste nel conseguimento da parte del soggetto attivo di un ingiusto profitto con altrui danno. Trattasi di reato a forma libera che prevede alternativamente una condotta consistente nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero in un intervento non autorizzato (che è possibile effettuare con qualsiasi modalità) sui dati informazioni e programmi ivi contenuti. ■ *Cass.*, 24 novembre 2003, n. 4576.